

# Diritti fondamentali e conflitto sociale

Un dialogo tra le discipline

*a cura di*  
*Alessandro Somma*



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ EDITRICE

2024

Volume finanziato con i fondi del progetto di Ateneo “50 years of the Italian Workers’ Statute: from the fordist culture to gig-economy”, responsabile scientifico Prof. Alessandro Somma.

Copyright © 2024

**Sapienza Università Editrice**

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

[www.editricesapienza.it](http://www.editricesapienza.it)

[editrice.sapienza@uniroma1.it](mailto:editrice.sapienza@uniroma1.it)

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

*Registry of Communication Workers registration n. 11420*

ISBN 978-88-9377-334-8

DOI 10.13133/9788893773348

Publicato nel mese di giugno 2024 | *Published in June 2024*



Opera distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia e diffusa in modalità open access (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

*Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 3.0 Italy (CC BY-NC-ND 3.0 IT)*

Impaginazione a cura di | *Layout by:* Clarissa Giannaccari

# Indice

Introduzione	17
<i>Alessandro Somma</i>	
1. Il conflitto: patologia, minaccia alla pace sociale o veicolo di emancipazione?	17
2. L'Europa unita e la spoliticizzazione del mercato: le strategie per guadagnare tempo	21
3. Alla ricerca dei protagonisti di un rinnovato conflitto sociale: il populismo e l'intersezionalità	24
4. Il ruolo delle corti: tra presidio del costituzionalismo e repressione del conflitto	29
5. Segue: il processo neoliberale	32
6. Lo spazio del conflitto e la lotta contro i poteri globali	35
7. Il conflitto sociale e il ruolo del giurista fra tecnocrazia e recupero della dimensione politica	38
Diritti e conflitto sociale: l'insorgenza dei movimenti	43
<i>Alessandra Algostino</i>	
1. Diritti e conflitto: un rapporto costitutivo e permanente	43
2. La spoliticizzazione come mancanza di collettivo e di futuro	45
3. I movimenti sociali, la rivolta e il conflitto sociale	47
4. Faglie sui diritti e movimenti	50
4.1. Territorio	51
4.2. Trasversalità	56
4.3. Convergenza	58

5. Scenari futuri: l'insorgenza sociale come alternativa	60
Per una teoria dei conflitti	65
<i>Gaetano Azzariti</i>	
1. La risoluzione giuridica dei conflitti	65
2. La risoluzione autoritativa	66
3. Decisione autoritativa come pratica di governo	68
4. La neutralizzazione del conflitto: la risoluzione procedurale	69
5. Legittimare il conflitto: il paradigma costituzionale	72
Diritti fondamentali e cartografia del conflitto	75
<i>Roberto Bin</i>	
1. Il diritto nasce dal conflitto	75
2. Sovranità e conflitto sociale	76
3. L'Unione europea e la neutralizzazione del conflitto	77
4. I diritti fondamentali oltre il conflitto tra capitale e lavoro	80
5. L'immigrazione e il futuro dei diritti fondamentali	82
Nei conflitti sociali i diritti muoiono	85
<i>Marco Bona</i>	
1. Il conflitto come fallimento dei diritti	85
2. Sui diritti collettivi	87
3. Conflitti tra perdenti	88
4. L'immigrazione come terreno di conflitti	91
Processo civile e conflitto sociale	97
<i>Remo Caponi</i>	
1. Prologo: il «chi» dell'attività di ricerca	97
2. Il punto di vista e il campo visivo	98
3. Apogeo e declino dello Stato sociale	99
4. Età neoliberale	105
5. Il valore del conflitto	108
6. Il pensiero di Hayek e il ruolo delle corti giudiziarie	112
7. <i>Doing business</i>	116
8. La grande trasformazione	119
9. Nucleo politico comune all'opera dei giuristi	120

10. Sistemi di composizione delle controversie e ruolo dell'avvocato	125
Diritti fondamentali e conflitto politico nell'Unione europea <i>Marco Dani</i>	131
1. Introduzione	131
2. <i>Verso la definizione dei "valori superiori" dell'ordinamento comunitario, ovvero della portata prevalentemente costituente dei diritti fondamentali nell'Ue</i>	136
3. Elusioni ed illusioni all'ombra della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue	142
3.1. L'elusione della sovranità popolare e l'illusione dell'equivalenza funzionale tra costituzionalizzazione e potere costituente	142
3.2. L'elusione dell'economia politica e l'illusione del costituzionalismo democratico e sociale	147
4. Gli esiti deludenti della Carta dei diritti	152
5. La rivalutazione della Carta come catalogo dei "valori superiori" nella prospettiva di un (futuribile) ordine sovranazionale aperto al conflitto politico	155
Diritti sociali come istituzioni per i bisogni radicali <i>Marco Goldoni</i>	159
1. Ri-articolare i termini del conflitto sui diritti sociali	159
2. Un (fallimentare) tentativo di sostituire il discorso sui diritti fondamentali con il discorso sui bisogni	161
3. I limiti della concezione politica dei diritti sociali	163
4. La produzione ed i bisogni radicali	168
5. I termini del conflitto attorno ai bisogni: due differenti giustificazioni	176
6. Conclusioni: un costituzionalismo politico dei bisogni	179
Il conflitto sociale tra diritti fondamentali e ri-materializzazione della Costituzione <i>Andrea Guazzarotti</i>	181
1. Introduzione	181

2. Il ruolo dei diritti giocato a livello sistemico nel cosiddetto cammino comunitario della Corte costituzionale italiana	185
3. L'altro lato dell'integrazione europea attraverso i diritti e le Corti: il popolo sotto tutela	189
4. Segue: I referendum abrogativi come atti resistenziali e il ruolo tutorio della Corte costituzionale	192
5. Segue: I referendum neoliberisti promossi nel 2000 e quello sull'art. 18 Statuto dei lavoratori del 2003	195
6. Segue: I referendum sulle pensioni (2015) e sul Jobs Act (2017): immunizzazione dell'economia e costruzione del soggetto a-conflittuale	197
7. Fluidificare più che resistere	201
8. Diritti sociali e soggetto della Costituzione repubblicana	205
Sempre dalla parte del torto?	
Rimozione e criminalizzazione del conflitto	215
<i>Giulia Locati</i>	
1. Il conflitto come promotore dei diritti: la sua criminalizzazione	215
2. L'azione sindacale: l'organizzazione del conflitto sui luoghi di lavoro può essere associazione a delinquere?	216
3. Il conflitto sociale	223
3.1. La creazione di un <i>pool</i> ad hoc	223
3.2. La formulazione dei capi di imputazione: i reati in contestazione	223
3.3. La conduzione delle indagini: i processi ai fenomeni	229
4. Considerazioni conclusive	230
Beni comuni e conflitto sociale	231
<i>Maria Rosaria Marella</i>	
1. Introduzione	231
2. I beni comuni v. il Bene comune	231
3. Il Bene comune, i beni comuni e la legalità costituzionale	236

4. Beni comuni & Bene comune reloaded: suggerimenti neoliberali e neopaternaliste	243
5. Per concludere: le sirene della democrazia deliberativa e la tenuta della contrapposizione beni comuni/Bene comune	246
Trasformare la critica: diritti fondamentali, potere, conflitti sociali	249
<i>Giovanni Marini</i>	
1. Ridefinire il confine fra diritto e politica?	249
2. La composizione dei conflitti nelle diverse fasi del diritto moderno	251
3. La prospettiva sociale e il conflitto di interessi	252
4. La critica al pensiero giuridico sociale	255
5. Dal sociale alla fase attuale: l'emergere dei diritti umani	258
6. Per una genealogia dell'attuale fase del pensiero giuridico	262
7. Bilanciare gli interessi in conflitto: il principio di proporzionalità	265
8. Il realismo giuridico statunitense e l'analisi distributiva del diritto privato	269
9. Il pluralismo e la frantumazione del soggetto di diritto. Le identità	273
10. L'intersezionalità	278
11. La posta in gioco oltre la <i>politics of recognition</i>	281
Diritti fondamentali e conflitto sociale: considerazioni a margine di un rapporto volubile	287
<i>Edmondo Mostacci</i>	
1. Una specie di introduzione, tra diritto e conflitto	287
2. Il diritto e conflitto sociale: rapsodia di un rapporto complesso	289
3. Segue: conflitto sociale e diritti fondamentali	295
4. Un possibile percorso genealogista sul rapporto tra diritto e conflitto: Thomas Hobbes	298
5. Pràxis e póiēsis nell'edificazione della società dell'individualismo possessivo	302

6. Alcune osservazioni conclusive	304
Il diritto di agire in giudizio nell'Italia competitiva	307
<i>Pasquale Nappi</i>	
1. Premessa. Il diritto d'azione vantato dal singolo nei confronti dell'ordinamento come valore fondamentale del costituzionalismo democratico	307
2. La giusta distanza nello studio del processo: il limbo della sovrastruttura e i tentativi di superamento. Il processo come fenomeno sociale di massa	309
3. Segue: l'irrompere dei fattori economici tra le argomentazioni giuridiche e la tirannia del "Disposition time". Il processo efficiente come fattore di corretto funzionamento dell'economia	313
4. La degiurisdizionalizzazione e la legislazione disincentivante. Gli Adr	317
5. I freddi dati. La drastica riduzione di flussi e pendenze: un risultato dal costo ingente	323
6. Il "razionamento" della domanda di giustizia (tra remore, costi e ostacoli)	327
7. Ancora sul disposition time e sulla idoneità della cura proposta	330
8. Segue: la finora irrisolta questione meridionale e le ricadute sulla giustizia civile	332
9. Il principio processuale del «rispetto della non illimitata risorsa-giustizia»	334
10. Giustizia civile e protezione internazionale: un nuovo fronte di crisi dove i giudici cercano di garantire ciò che la legge nega	336
11. Conclusioni	339
I conflitti sociali nella tradizione giuridica islamica: giustizia sociale e pensiero politico	343
<i>Massimo Papa</i>	
1. La tradizione islamica e la pace sociale	343
2. La modernità e la dimensione pubblica dell'Islam	347



3. Evoluzione del modello di giustizia: il modello medievale	348
4. Segue: il modello contemporaneo	352
5. La giustizia come volontà divina	355
6. La giustizia come strumento politico	357
7. L'islamismo come progetto di emancipazione politica e sociale	360
Contraddizione e conflitto nella teoria del diritto cinese. Osservazioni diacroniche	363
<i>Gianmatteo Sabatino</i>	
1. Introduzione	363
2. Conflitto e diritto nelle principali scuole di pensiero della Cina tradizionale	366
2.1. Confucianesimo ( <i>rujia</i> )	368
2.2. Moismo ( <i>mojia</i> )	371
2.3. Legismo ( <i>fajia</i> )	373
3. Il conflitto nel diritto del socialismo cinese	375
3.1. La svolta morale sotto la segreteria di Xi Jinping. La sintesi di legge e virtù	380
4. La mutazione nell'approccio alla risoluzione dei conflitti di interesse. L'esempio del diritto economico	383
4.1. Conflitto, Stato ed economia privata. Gli ultimi sviluppi	386
5. Conclusioni	388
La privatizzazione del conflitto politico. Aborto, armi da fuoco e cambiamento climatico nell'esperienza statunitense	391
<i>Lorenzo Serafinelli</i>	
1. Considerazioni introduttive	391
2. Aborto	393
2.1. <i>Dobbs v. Jackson</i> e le sue implicazioni per il diritto privato	393
2.2. Il <i>Texas Heartbeat Act</i> e l'introduzione di un sistema di taglie	395
2.3. Segue: l'attivazione dei privati	399

2.4. Segue: l'assenza di un danno diretto subito dal denunciante e l'ampio novero dei legittimati passivi	401
3. Armi da fuoco	404
3.1. <i>New York State Rifle &amp; Pistols Assn. v. Bruen</i> e le sue implicazioni per il diritto privato	404
3.2. <i>Firearms regulation through civil litigation: il ruolo della tort law</i>	407
4. Cambiamento climatico	410
4.1. <i>West Virginia v. Epa</i> e le sue implicazioni per il diritto privato	410
4.2. La prima ondata di contenzioso climatico <i>tort-based</i> negli Stati Uniti	413
4.3. La seconda ondata di contenzioso climatico <i>tort-based</i> negli Stati Uniti	416
4.4. I possibili futuri sviluppi del contenzioso climatico <i>tort-based</i> negli Stati Uniti	419
Polverizzare il potere economico. Il neoliberalismo e la neutralizzazione del conflitto sociale <i>Alessandro Somma</i>	423
1. Lavoro e proprietà nella società borghese	423
2. Società industriale e conflitto di classe	425
3. Dall'ordine all'organismo proprietario	427
4. Dal liberalismo al neoliberalismo	429
5. Neoliberalismo e ordoliberalismo	432
6. Democrazia economica vs neoliberalismo	434
7. L'Unione europea come dispositivo neoliberale	437
8. Segue: una storia di successo	439
9. Per la ripolitizzazione del mercato	442
Conflitto sociale e giurisdizione del lavoro <i>Anna Terzi</i>	445
1. Premessa	445
2. Le riforme degli anni Sessanta e Settanta: la normativa	446
3. Segue: la magistratura	448
4. Segue: la giurisprudenza	448
5. La svolta neoliberale degli anni Ottanta: la normativa	450

6. Segue: la magistratura	454
7. Segue: la giurisprudenza	456
8. Gli orientamenti della Corte di cassazione	460
9. I segnali di una inversione di tendenza	467
Invadenza dei mercati, sovranità degli algoritmi e nuovi populismi	471
<i>Sirio Zolea</i>	
1. Introduzione	471
2. Populismo: una nozione controversa	474
3. Invadenza dei mercati e populismo	477
4. Crisi organica e populismo	480
5. Società liquida e populismo	484
6. Intermediazione algoritmica e populismo	487
7. Conclusione. Pericoli e speranze per una nuova umanità: ispirazioni dal Sud del mondo	490
Gli autori e le autrici di questo volume	497

# Polverizzare il potere economico. Il neoliberalismo e la neutralizzazione del conflitto sociale

*Alessandro Somma*

## 1. Lavoro e proprietà nella società borghese

La società borghese nata dalla Rivoluzione francese si fondava su un patto tra l'individuo e il sovrano, significativamente richiamato in sede di redazione del Codice civile francese<sup>1</sup>, in base al quale il primo concentrava su di sé il potere economico, mentre il secondo diveniva il titolare esclusivo del potere politico, oltre che il garante dell'ordine proprietario. Si creavano così le condizioni per la nascita e lo sviluppo del mercato autoregolato: «diretto da prezzi di mercato e soltanto da prezzi di mercato», e a monte mosso dall'aspirazione degli esseri umani a «raggiungere un massimo di guadagno monetario». Il tutto fondato sul principio per cui «tutti i redditi debbono derivare dalla vendita di qualcosa», inclusi i beni un tempo sottratti al mercato:

L'uomo sotto il nome di lavoro, la natura sotto il nome di terra erano resi disponibili per la vendita; l'uso della forza lavoro poteva essere universalmente comprato e venduto a un prezzo che veniva chiamato salario e l'uso della terra poteva essere acquistato a un prezzo chiamato affitto<sup>2</sup>.

L'ordine politico che faceva capo al sovrano aveva carattere olistico, come si ricava in modo esemplare dalla figura del Leviatano, che

---

<sup>1</sup> Considerato lo statuto per antonomasia della società borghese: cfr. J.-É.-M. Portalis, *Exposé des motifs de la loi relative à la Propriété*, in *Code civil des Français, suivi de l'exposé des motifs, sur chaque lois, présenté par les Orateurs du Gouvernement...*, vol. 4, Paris, 1804, p. 31.

<sup>2</sup> K. Polanyi, *La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca* (1944), Torino, 1974, p. 168.

mirava a sciogliere l'individuo al suo interno, e a funzionalizzare a tal fine i comportamenti dei consociati al suo equilibrio e sviluppo. Opposto l'ordine economico, di matrice individualista, basato sulla combinazione tra razionalismo etico e coscienza dei propri bisogni: tra il riconoscimento della pretesa di pensare autonomamente e quella di vivere per sé, entrambe presidiate dal patto fondativo della società borghese. Di qui l'affermazione che l'individuo è libero dalla nascita e che la sua libertà si esprime tipicamente attraverso l'appropriazione di beni: in primo luogo della «terra stessa come cosa che tutte le altre comprende e porta con sé»<sup>3</sup>.

La società borghese proteggeva l'individuo dalle invasioni di campo del sovrano, ma nel contempo mirava a promuovere la collaborazione tra individui, il coordinamento delle loro azioni. Era infatti evidente che l'ordine proprietario degli albori non alimentava la speculazione e l'accumulazione, giacché il consumo di beni era correlato alla quantità di mezzi richiesti per la sussistenza, e l'inerzia del proprietario veniva considerata un comportamento preclusivo del suo status: la terra incolta «nonostante la recinzione doveva continuare a essere considerata incolta e poteva diventare possesso di chicchessia»<sup>4</sup>. E anche se l'accordo sul valore della moneta aveva consentito l'accumulazione oltre l'utilità reale e la necessità per la sussistenza, la mitica mano invisibile non si sarebbe limitata a coordinare i comportamenti egoistici degli operatori del mercato. Essa avrebbe sostenuto anche un ottimale sistema di redistribuzione della ricchezza: portava i più abbienti «a fare quasi la stessa distribuzione delle cose necessarie alla vita che sarebbe stata fatta se la terra fosse stata divisa in parti uguali tra tutti i suoi abitanti»<sup>5</sup>.

Ma non è tutto. La società borghese promuoveva l'identificazione dell'individuo con il proprietario, e tuttavia i suoi teorici precisavano che l'appropriazione dei beni discendeva dalla loro trasformazione attraverso il lavoro della persona: «qualunque cosa... egli rimuova dallo stato in cui la natura l'ha prodotta e lasciata, mescola ad essa il proprio lavoro e vi unisce qualcosa che gli è proprio, e con ciò la rende una sua proprietà»<sup>6</sup>. In un certo senso si potrebbe così dire che la società

<sup>3</sup> J. Locke, *Il secondo trattato sul governo* (1689), Milano, 1998, Cap. 5 n. 32.

<sup>4</sup> *Ivi*, Cap. 5 n. 38.

<sup>5</sup> A. Smith, *Teoria dei sentimenti morali* (1759), Milano, 1995, p. 376.

<sup>6</sup> J. Locke, *Il secondo trattato sul governo*, cit., Cap. 5 n. 27.

borghese si fonda sul lavoro, più che sulla proprietà, o almeno che al lavoro si attribuiva una valenza emancipatoria.

Questa caratteristica poteva però valere fintantoché la trasformazione dei beni era accessibile ai più, ovvero costituiva l'esito di un lavoro agricolo o tutt'al più artigiano: attività svolte da chi non di rado possedeva gli strumenti a tal fine necessari<sup>7</sup>. Solo a queste condizioni l'ordine proprietario poteva mantenere la sua promessa, ovvero consentire all'individuo di emanciparsi attraverso l'esercizio delle libertà economiche. Solo a queste condizioni, cioè, la società borghese non avrebbe dovuto fronteggiare il conflitto sociale provocato dalla cecità del diritto nei confronti della disparità sostanziale, quest'ultima indispensabile all'edificazione di un ordine incentrato sull'individualismo proprietario.

## 2. Società industriale e conflitto di classe

Lo scenario muta radicalmente per effetto della transizione dalla società borghese alla società industriale: qui il lavoro non consentiva certo di accedere alla condizione proprietaria, che perdeva così la sua valenza emancipatoria. Di più: la proprietà dei mezzi di produzione diveniva il tratto identificativo di una classe, quella dei capitalisti, contrapposta a quella di coloro a cui quella proprietà era preclusa. Il tutto nel segno di un'immobilità sociale senza vie d'uscita, che finiva per rendere l'ordine proprietario edificato dalla società borghese «un catastrofico insuccesso»<sup>8</sup>.

L'immobilità sociale era uno dei principali risvolti del sistema di fabbrica, che richiedeva di presidiare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa per renderla compatibile con le necessità della produzione industriale, caratterizzata dall'uso di macchine e quindi da una spiccata gerarchizzazione<sup>9</sup>. Il tutto cementato dalla libertà di contratto, formalmente posta a presidio dell'autodeterminazione individuale, ma sostanzialmente destinata a produrre una «schematizzazione coercitiva dell'esistenza»<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> H.-G. Haupt, *Sozialgeschichte Frankreichs seit 1789*, Frankfurt am Main, 1989, p. 32 ss.

<sup>8</sup> A. Rüstow, *Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus*, 2. ed. (1950), Marburg, 2001, p. 1.

<sup>9</sup> S. Simitis, *The Case of the Employment Relationship*, in W. Steinmetz (a cura di), *Private Law and Social Inequality in the Industrial Age. Comparing Legal Cultures in Britain, France, Germany, and the United States*, Oxford, 2000, p. 193 s.

<sup>10</sup> M. Weber, *Economia e società* (1922), vol. 3, Torino, 2000, p. 85.

Di qui il conflitto che contrapponeva coloro i quali intendevano mantenere lo *status quo* a chi mirava invece al rovesciamento dell'ordine proprietario: alla sua sostituzione con un ordine socialista prima e comunista poi, secondo il programma avviato con l'esperimento sovietico. Vi erano poi le posizioni intermedie di chi si avvedeva di come l'ordine proprietario fosse minacciato dalle tendenze socialiste esattamente come da quelle liberali tradizionali, per cui l'unica via di uscita era affidare ai pubblici poteri il compito di promuovere l'emancipazione sociale come integrazione nell'ordine proprietario. In questo senso si sosteneva che solo utilizzando lo Stato per elevare la condizione dei lavoratori, dando loro «la possibilità di acquisire capitali», la classe dei proprietari avrebbe evitato di avere la classe dei non proprietari come «sua naturale e irriducibile nemica»<sup>11</sup>.

Quest'ultimo orientamento venne condiviso dalla Chiesa cattolica, che ne fece il motivo ispiratore dell'enciclica con cui venne fondata la sua dottrina sociale. È in quell'occasione che si invita a ricercare soluzioni alla «cupidigia dei padroni» e alla «sfrenata concorrenza» alternative a quelle fornite dal socialismo, interessato solo ad alimentare «nei poveri l'odio ai ricchi»<sup>12</sup>. Del resto la repressione del conflitto di classe riusciva difficoltoso, almeno più dell'offerta ai lavoratori di rinunciare alla lotta politica come contropartita per alcune concessioni, come testimonia quanto avvenne nella Prussia di Bismarck dopo l'emanazione della Legge «contro le aspirazioni socialmente pericolose della Socialdemocrazia»<sup>13</sup>.

Il Cancelliere di ferro volle affrontare il conflitto di classe con misure repressive, che tuttavia si rivelarono inefficaci. Per questo l'Imperatore Guglielmo I maturò la convinzione che «la riparazione dei danni sociali non si dovrà perseguire esclusivamente attraverso la repressione dei tumulti socialdemocratici, bensì anche attraverso il sostegno attivo al benessere dei lavoratori»<sup>14</sup>. Di qui, nel solco di quanto si era sperimentato presso le acciaierie Krupp<sup>15</sup>, l'istituzione del primo sistema moderno di sicurezza sociale, ovvero di una

<sup>11</sup> L. von Stein, *Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage*, vol. 3, Leipzig, 1850, p. 218 s.

<sup>12</sup> Enciclica *Rerum novarum* del 15 maggio 1891, n. 3.

<sup>13</sup> *Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie* del 22 ottobre 1878.

<sup>14</sup> *Kaiserliche Botschaft* del 17 novembre 1881.

<sup>15</sup> J. Boeckh J. et al., *Sozialpolitik in Deutschland*, 4. ed., Wiesbaden, 2017, p. 31.

assicurazione obbligatoria per le malattie, gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia<sup>16</sup>.

### 3. Dall'ordine all'organismo proprietario

La ricomposizione del conflitto di classe in quanto condizione per la sopravvivenza dell'ordine proprietario impone di rivedere un fondamento della società borghese: quello per cui si negano le entità intermedie tra lo Stato e l'individuo nella loro essenza di ostacoli allo sviluppo dell'ordine proprietario. Occorre infatti riscoprire la società, sebbene solo nella misura necessaria e sufficiente a presidiare l'equilibrio di quell'ordine, nella consapevolezza che il suo superamento ben poteva costituire una reazione al tradimento delle promesse di emancipazione. Di qui l'abbandono della prospettiva individualista utilizzata per delimitare la sfera economica e fondare la sua distinzione dalla sfera politica: la tensione olistica, che non aveva cessato di caratterizzare la seconda sfera, torna a invadere la prima. Con il risultato che anche la sfera economica, come la politica, si appalesa nella sua essenza di ordine entro cui sciogliere l'individuo.

Altrimenti detto la società veniva riscoperta, ma nel contempo ripensata come organismo funzionante secondo schemi assimilabili a quelli di un organismo biologico. Non si disconosceva l'unicità dell'individuo, e tuttavia lo si riteneva condannato da una legge di natura a sciogliersi entro un organismo sociale, le cui componenti erano portate a cooperare per assicurarne l'equilibrio e lo sviluppo. Lo erano naturalmente, dunque secondo un moto spontaneo non molto distante da quello che ispirava l'azione della mitica mano invisibile<sup>17</sup>.

L'organicismo era più o meno esplicitamente elevato a sfondo di molte tendenze che si imposero tra i cultori delle scienze sociali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. È il caso del solidarismo, i cui fautori valorizzavano per un verso l'autodeterminazione e la «lotta per lo sviluppo individuale», ma per un altro promuovevano «l'associazione di azioni individuali» ritenuta indispensabile a «mantenere l'individuo in uno stato di durevole prosperità e sicurezza»<sup>18</sup>. Nello stesso senso il funzionalismo, nell'ambito del quale si riconosce-

---

<sup>16</sup> G.A. Ritter, *Storia dello Stato sociale* (1991), Roma e Bari, 1996, p. 61 ss.

<sup>17</sup> A. Comte, *Philosophie positive* (1830-42), vol. 3, Paris, 1938, p. 142.

<sup>18</sup> L. Bourgeois, *Solidarité*, 3. ed., Paris, 1902, p. 61 s.



vano spazi entro cui «sviluppare la propria individualità», ma solo se l'esercizio del relativo potere assolveva al dovere di contribuire all'equilibrio tra le diverse componenti dell'organismo sociale<sup>19</sup>. Simile la riflessione sviluppata tra le fila del socialismo giuridico, dove si voleva promuovere la formazione di un non meglio definito «campo più largo ove tutte le classi si trovino, le une colle altre, in maggior concordia e solidarietà, a cooperare per lo sviluppo della personalità, per il miglioramento morale ed economico della collettività»<sup>20</sup>.

Da menzionare anche il socialismo della cattedra, entro cui si sottolineava il nesso fra le trasformazioni in atto e la crisi della distinzione tra un diritto pubblico dello «Stato onnipotente» e un diritto privato dell'individuo «sciolto da ogni comunità». La crisi avrebbe prodotto un nuovo momento di sintesi tra le due impostazioni, per cui il diritto pubblico sarebbe infine penetrato dall'individualismo e il diritto privato da «una goccia di olio sociale»: solo in tal modo l'organismo sociale avrebbe evitato conflitti destabilizzanti, come quelli contemplati dalla divisione in classi<sup>21</sup>.

La definitiva acquisizione di queste visioni si ha in occasione del primo conflitto mondiale, efficacemente descritto come la vicenda che aveva definitivamente «abbattuto l'individualismo», esattamente come la Rivoluzione francese aveva «rovesciato il feudalesimo»: rendendo così non più rinviabile la costruzione di un ordine capace di conciliare «gli opposti interessi tra il capitale e il lavoro»<sup>22</sup>. Se peraltro si voleva «tenere maggior conto dei diritti dei non abbienti»<sup>23</sup>, e dunque promuovere la loro inclusione nell'ordine proprietario, non era per sostenere la loro emancipazione e dunque recuperare la valenza attribuita al lavoro dalla società borghese. Il fine ultimo dell'interventismo dei pubblici poteri era la pacificazione sociale, condizione irrinunciabile per salvare l'ordine proprietario minacciato dal nefasto «propagarsi del socialismo e della coscienza e della potenza che è venuto man mano acquistando il quarto stato». Solo così si sarebbe rimediato

<sup>19</sup> L. Duguit, *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon* (1911), 2. ed., Paris, 1920, pp. 26 s. e 37.

<sup>20</sup> G. Salvioli, *I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e il nuovo diritto*, Palermo, 1906, p. 104.

<sup>21</sup> O. Gierke, *Die soziale Aufgabe des Privatrechts*, Berlin, 1889, p. 9 ss.

<sup>22</sup> N. Stolfi, *La rivoluzione francese e la guerra mondiale*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1922, p. 387 s.

<sup>23</sup> N. Stolfi, *Diritto civile*, vol. 1 (*Parte generale*), tomo 1 (*Fonti, disposizioni preliminari e transitorie*), Torino, 1919, p. 538 s.

all'inadeguatezza della borghesia, che «aveva lasciato ai socialisti l'onore e l'onere di essere i patroni delle masse»<sup>24</sup>.

Tra il primo e il secondo conflitto mondiale si mettono a punto anche ulteriori espedienti destinati a evitare che la riscoperta della società si traducesse in una minaccia per l'equilibrio e lo sviluppo dell'ordine proprietario ripensato in termini di organismo.

Tra gli espedienti destinati a sterilizzare il conflitto di classe, spicca il ricorso allo schema corporativo, che all'epoca trovava numerosi sostenitori. Lo invocava la dottrina sociale cattolica, esaltandolo nella sua caratteristica di strumento di pacificazione sociale con cui preservare il «diritto naturale di proprietà e di trasmissione ereditaria dei propri beni»<sup>25</sup>. Lo chiedevano i cultori delle scienze sociali, convinti dell'utilità di disciplinare le relazioni industriali in «forme uniche e coattive», tali da irreggimentare la forza lavoro<sup>26</sup>. Forme da affiancare magari alla partecipazione nella direzione delle aziende di rappresentanti dei lavoratori, soluzione capace di rendere questi ultimi «interessati allo sviluppo della impresa» e di sterilizzare con ciò i «ciechi particolarismi di classe». E lo stesso valeva per la partecipazione agli utili delle imprese, che non costituirebbe solo «la più forte remora contro la dannosa mania degli scioperi», bensì anche un potente veicolo di inclusione nell'ordine proprietario dal momento: essa si realizza con la «conversione di una parte degli utili in azioni che restino di proprietà, ma proprietà inalienabile, delle maestranze operaie»<sup>27</sup>.

#### 4. Dal liberalismo al neoliberalismo

Notoriamente il periodo tra i due conflitti mondiali è l'epoca caratterizzata dalla nascita dell'Unione sovietica, evento salutato come un passo decisivo verso il superamento dell'ordine proprietario o comunque verso l'abbandono del capitalismo a favore del collettivismo. Anche per questo si afferma il fascismo come reazione allo stallo dell'ordine proprietario, provocato dalla sua incapacità di sterilizzare il conflitto di classe attraverso l'inclusione nell'ordine

<sup>24</sup> N. Stolfi, *La rivoluzione francese e la guerra mondiale*, cit., p. 391 ss.

<sup>25</sup> Enciclica *Quadragesimo anno* del 15 maggio 1931, n. 49.

<sup>26</sup> Commissione reale per il dopoguerra, *I problemi economici urgenti. Relazione del deputato Edoardo Pantano Presidente della Sottocommissione economica*, Roma, 1919, p. 80.

<sup>27</sup> Commissione reale per il dopoguerra, *Studi e proposte della prima sottocommissione presieduta dal Senatore Vittorio Scialoja*, Roma, 1920, p. 450 ss.

proprietario dei meno abbienti. Di qui il riconoscimento del fascismo nella sua essenza di dispositivo che ha realizzato l'azzeramento delle libertà politiche, ma solo la riforma delle libertà economiche. Con la precisazione che il primo ha costituito un presupposto irrinunciabile della seconda, ovvero una condizione imprescindibile per poter rendere storicamente possibile l'equilibrio e lo sviluppo dell'ordine proprietario:

La soluzione fascista dell'*impasse* raggiunta dal capitalismo liberale può essere descritta come una riforma dell'economia raggiunta al prezzo dell'estirpazione di tutte le istituzioni democratiche, tanto nel campo dell'industria che in quello della politica. Il sistema economico che era in pericolo di disfacimento veniva così rivitalizzato, mentre i popoli stessi venivano sottoposti ad una rieducazione destinata a snaturalizzare l'individuo e a renderlo incapace di funzionare come unità responsabile del corpo politico<sup>28</sup>

Il fascismo si è apertamente presentato come una terza via tra il liberalismo tradizionale, oramai inadatto a governare l'ordine proprietario, e il socialismo candidatosi a provocarne il superamento<sup>29</sup>. Peraltro, tra i due conflitti mondiali la ricerca di una terza via non distante da quella fascista, o almeno con essa compatibile, ha impegnato molti studiosi. Ad esempio coloro i quali diedero vita al colloquio Walter Lippmann, tenutosi a Parigi nel 1938, i cui atti sono stati ristampati alcuni anni or sono<sup>30</sup>.

Fu nel corso di questo colloquio che venne coniato il termine «neoliberalismo», per comprendere il quale occorre dire della persona a cui fu dedicato: un noto giornalista e commentatore politico statunitense, autore di un fortunato volume criticato dai suoi contemporanei in quanto testo privo di approccio scientifico<sup>31</sup>, e tuttavia divenuto noto come tentativo di identificare i termini di una terza via tra il *laissez faire* e il collettivismo<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> K. Polanyi, *La grande trasformazione*, cit. p. 297.

<sup>29</sup> A. Somma, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, 2005, p. 81 ss.

<sup>30</sup> S. Audier, *Le Colloque Walter Lippman: Aux origines du néo-libéralisme*, Lormont, 2012, p. 407 ss.

<sup>31</sup> F.H. Knight, *Lippmann's The Good Society*, in 46 *Journal of Political Economy*, 1938, p. 864 ss.

<sup>32</sup> W. Lippmann, *The Good Society* (1937), New Brunswick e London, 2005.

Lippmann precisa che il *laissez faire* «era la necessaria dottrina distruttiva di un momento rivoluzionario», ovvero che è stato indispensabile per rovesciare l'ordine feudale, e in particolare «per distruggere i poteri forti oppostisi alla Rivoluzione industriale». Diverso è però il giudizio riferito al *laissez faire* in quanto «principio ispiratore di politiche pubbliche», ovvero come punto di riferimento «per determinare cosa deve essere governato dalla legge e cosa non deve esserlo»: in questo ambito si era rivelato un mero strumento per la conservazione dello *status quo*. Giacché in una comunità «tutte le libertà, tutti i diritti, tutte la proprietà si fondano sulla legge» il cui contenuto non poteva essere definito a prescindere dal contesto, come avevano invece fatto i fautori del liberalismo classico<sup>33</sup>.

Di qui la ricetta per la menzionata terza via, da elaborare a partire dalla constatazione che il contesto da valorizzare è quello segnato dalla transizione dalla società borghese alla società industriale, in virtù della quale l'individuo era in qualche modo sciolto entro un ordine al cui equilibrio e sviluppo dovevano essere indirizzate le sue azioni. Anche e soprattutto per sterilizzare il conflitto sociale, da affrontare con misure che non mirano alla redistribuzione della ricchezza, bensì all'inclusione nell'ordine proprietario: misure attraverso cui incrementare «la capacità produttiva dell'individuo e del patrimonio nazionale dal quale deve ricavare la sua sussistenza»<sup>34</sup>.

Insomma, il liberalismo doveva rinnovarsi per allineare l'ordine sociale a una «filosofia sociale che obbedisca alla legge della rivoluzione industriale», rendendolo «adatto ai requisiti della divisione del lavoro» nell'ambito di «comunità e individui interdipendenti». Se infatti l'ordine sociale perdeva la sintonia con l'ordine economico, la conseguenza non poteva essere che «la ribellione contro il mondo della rinuncia al mondo», ovvero «la violenza attiva» o in alternativa «l'ascetismo o la scelta per un altro mondo»<sup>35</sup>.

Ci troviamo così di fronte al medesimo schema che ha prodotto la soluzione fascista all'*impasse* dell'ordine proprietario. Si esalta infatti la necessità di sterilizzare il conflitto prodotto dalla modernizzazione capitalista con espedienti volti a produrre inclusione nell'ordine, senza tuttavia mettere in discussione i suoi fondamenti. Ciò non equivaleva

---

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 184 ss.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 228.

<sup>35</sup> *Ivi*, pp. 205 e 210 ss.

direttamente ad affermare la necessità di azzerare le libertà politiche, ma se non altro ad ammettere e accettare la possibilità di un simile esito, nella misura in cui rappresentava una condizione per la riforma delle libertà economiche.

## 5. Neoliberalismo e ordoliberalismo

Al colloquio Walter Lippmann presero parte anche due padri del pensiero ordoliberalista: Wilhelm Röpke e Alexander Rüstow. I loro scritti consentono di mettere in luce come l'insieme delle teorie e pratiche riconducibili al pensiero in discorso siano particolarmente ossessionate dai rischi cui il conflitto di classe espone l'ordine economico. Tanto da ritenere che il percorso iniziato con la Rivoluzione francese si dovesse completare combinando le relative istanze liberatorie con istanze ordinarie capaci di indirizzare le «forze individuali liberate verso un impiego complessivo ragionevole»<sup>36</sup>.

L'ossessione per il conflitto di classe accomuna le varie anime dell'ordoliberalismo, che nel nome della sua neutralizzazione non esita a promuovere lo schema da cui prende le mosse il fascismo: quello per cui le libertà politiche, ove necessario, ben possono essere sacrificate alla riforma delle libertà economiche.

Röpke e Rüstow si distinguono per le modalità con cui promuovono questo schema, riassuntive di quanto, con espressione fuorviante, è stato definito in termini di umanesimo economico<sup>37</sup>. L'espressione allude a una commistione di valori moderni, quelli relativi al funzionamento di un ordine economico incentrato sulla proprietà privata e la concorrenza, e valori premoderni, relativi alla costruzione di identità forti ed escludenti definite ad arte per sterilizzare i conflitti provocati dal funzionamento del mercato. Il che si traduceva nel favore per lo sviluppo di un «interventismo liberale»<sup>38</sup>, indispensabile a combattere l'azione dei centri di interesse

<sup>36</sup> F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung*, Stuttgart e Berlin, 1937, p. 3 ss.

<sup>37</sup> D. Haselbach, *Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft. Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus*, Baden-Baden, 1991, p. 159 ss.

<sup>38</sup> A. Rüstow, *Interessenpolitik oder Staatspolitik*, in *Der deutsche Volkswirt*, 1932, p. 171.

e la «rivolta delle masse»<sup>39</sup>, per contrastare la quale occorre edificare una «dittatura entro i confini della democrazia»<sup>40</sup>.

In particolare Rüstow insisteva sull'utilizzo del meccanismo concorrenziale come strumento di direzione politica dei comportamenti individuali, forse di per sé non ostile al meccanismo democratico, ma sicuramente disinteressato alle sue sorti. Era questo il senso dell'idea per cui uno «Stato forte e indipendente» doveva assumere compiti di «severa polizia del mercato» per impedire la «disintegrazione» sociale cui preludeva il «rispetto delle regole puramente razionali del gioco della concorrenza», e realizzare così «la coincidenza dell'interesse particolare egoista e l'interesse generale». Si sarebbe in tal modo ripristinato «l'inquadramento volontario e naturale della gerarchia» in luogo dell'«ideale falso e sbagliato dell'uguaglianza» e dell'«ideale parziale e insufficiente della fratellanza», con il quale i fondatori del liberalismo avevano erroneamente sostituito «l'inquadramento artificiale e forzato della signoria feudale»<sup>41</sup>.

Solo così, come precisato da Alfred Müller-Armack, un altro padre dell'ordoliberalismo iscritto della prima ora al partito nazista e affascinato dalle realizzazioni del fascismo italiano, si sarebbe tutelato «l'interesse nazionale capitalistico» oltre il mero «interesse capitalistico» perseguito dall'individuo<sup>42</sup>. Solo così, faceva eco Walter Eucken, anch'esso un padre dell'ordoliberalismo, le «forze caotiche della massa» sarebbero state neutralizzate in quanto motore di conflitto sociale<sup>43</sup>.

Quello ordoliberales era insomma uno Stato di polizia economica, che per un verso valorizzava la libera iniziativa individuale, ma per un altro la costringeva entro schemi organicisti, come quelli cui rinviava all'epoca il pensiero di Franz Böhm: un altro celeberrimo padre dell'ordoliberalismo. Volendo sottolineare il ruolo delle istanze ordinatorie di cui l'ordoliberalismo doveva farsi carico, quest'ultimo discorreva della «co-

---

<sup>39</sup> W. Röpke, *Epochenwende*, (1933), in Id., *Wirrnis und Wahrheit. Ausgewählte Aufsätze*, Erlenbach e Stuttgart, 1962, p. 106 s.

<sup>40</sup> A. Rüstow, *Diktatur innerhalb der Grenzen der Demokratie* (1929), in *Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte*, 1959, p. 98 s.

<sup>41</sup> A. Rüstow, in S. Audier (ed.), *Le Colloque Walter Lippman*, cit., p. 469 s.

<sup>42</sup> A. Müller-Armack, *Entwicklungsgesetze des Kapitalismus. Ökonomische, geschichtstheoretische und soziologische Studien zur modernen Wirtschaftsverfassung*, Berlin, 1932, pp. 110 ss. e 213 ss.

<sup>43</sup> W. Eucken, *Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus*, in *Weltwirtschaftliches Archiv*, 1932, p. 312.

stituzione economica», ovvero della «decisione sul complessivo ordine della vita economica nazionale», come di una «costituzione parziale»: doveva essere ricavata dalla «costituzione politica complessiva»<sup>44</sup>.

Peraltro non si voleva con ciò rivendicare la supremazia del politico sull'economico. O meglio, il politico prevaleva sull'economico ma non per alterarne i fondamenti, che al contrario riproduceva fedelmente: le leggi del mercato divenivano leggi dello Stato e in tal senso la concorrenza assumeva il ruolo di uno strumento di direzione dei comportamenti dei consociati. Si comprende così l'intento ordoliberal di riservare al potere economico l'esatto opposto di quanto si promuoveva per il potere politico. Se il secondo doveva essere concentrato e dunque statalizzato, il primo doveva essere azzerato, spolitizzato, ridotto all'irrelevanza quale forza centrifuga in danno al funzionamento del sistema. Era questo il senso del motto, coniato da Carl Schmitt, per cui una «economia sana» presupponeva uno «Stato forte»<sup>45</sup>, ma anche della considerazione riservata da Böhm alla lotta di classe: demonizzata in quanto violazione di un «dovere giuridico» e trasgressione di un imperativo «sociale fondato sull'onore»<sup>46</sup>.

## 6. Democrazia economica vs neoliberalismo

In letteratura si suole sottolineare la distinzione tra neoliberalismo e ordoliberalismo, riconducendola in particolare al diverso grado di ingerenza della sfera politica nella sfera economica<sup>47</sup>. In questo modo si perde però di vista l'essenza del neoliberalismo, ovvero la circostanza per cui esso attiene al riconoscimento che l'azione dei pubblici poteri è indispensabile per rendere storicamente possibile l'esistenza del capitalismo. Soprattutto perché la sterilizzazione del conflitto sociale richiede la spolitizzazione del mercato, ovvero la cancellazione di qualsiasi cinghia di trasmissione tra la società e le istituzioni preposte al governo dell'ordine economico, il che non si verifica naturalmente: presuppone una complessa attività dello Stato<sup>48</sup>. Non ultima quella che

<sup>44</sup> Esattamente come occorre fare rispetto alla demografia e alla biologia razziale: cfr. F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 9 ss.

<sup>45</sup> C. Schmitt, *Starker Staat und gesunder Wirtschaft*, in *Volk und Reich*, 1933, p. 87.

<sup>46</sup> F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 77.

<sup>47</sup> J. Starbatty, *Ordoliberalismus*, in O. Issing (a cura di), *Geschichte der Nationalökonomie*, 4. ed., München, p. 251 ss.

<sup>48</sup> A. Somma, *Democrazia o capitalismo. Sulla inevitabile matrice autoritaria del*

attiene alla riduzione nell'inclusione sociale a inclusione nel mercato, ovvero alla promozione di forme di redistribuzione della ricchezza attraverso l'inclusione nell'ordine proprietario, piuttosto che il suo superamento o almeno la limitazione del suo raggio di azione. E se così stanno le cose, il contrasto del neoliberalismo non richiede di incrementare il ruolo dei pubblici poteri, bensì di riorientare la loro azione.

Tutto ciò emerge in modo chiaro alla conclusione del secondo conflitto mondiale nel corso dell'acceso dibattito sulla costituzione economica che la rinata democrazia tedesca avrebbe dovuto adottare. All'epoca due modelli si contendevano il campo: quello della democrazia economica, per il quale l'emancipazione individuale e sociale richiede di arginare l'invasione del principio di concorrenza<sup>49</sup>, e quello ordoliberale o neoliberale, incentrato invece sull'inclusione nell'ordine proprietario come unico veicolo di emancipazione<sup>50</sup>.

Il secondo modello era compromesso con il regime hitleriano, esattamente come molti tra i suoi fautori, impegnati per un verso nell'amministrazione dell'economia di guerra e per un altro a definire i fondamenti che l'ordine economico avrebbe assunto dopo la vittoria del nazismo<sup>51</sup>. Anche per questo la democrazia economica riscuoteva notevoli consensi: era sponsorizzata dai Socialdemocratici ma veniva parzialmente accettata anche dai Cristianodemocratici, tra le cui fila si riteneva che il capitalismo si fosse «suicidato con le proprie leggi», e che si dovessero pertanto accogliere alcuni elementi del modo di produzione collettivistico<sup>52</sup>.

La proposta dei Socialdemocratici, che pure non rappresentava il superamento dell'ordine proprietario, si faceva carico di queste aspirazioni in quanto comprendeva la richiesta di una «pianificazione generale della vita economica»: il coinvolgimento del Parlamento nelle scelte complessive circa il «cosa produrre», con ciò realizzando l'integrazione tra meccanismo concorrenziale e meccanismo democratico. Il

---

neoliberalismo, in *Rechtsgeschichte*, 2022, 30, p. 301 ss.

<sup>49</sup> A. Arndt, *Das Problem der Wirtschaftsdemokratie*, in *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, p. 137 ss.

<sup>50</sup> F. Böhm, *Die Bedeutung der Wirtschaftsordnung für die politische Verfassung*, in *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, p. 141 ss.

<sup>51</sup> Citazioni in R. Ptak, *Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft. Stationen des Neoliberalismus in Deutschland*, Opladen, 2004, p. 62 ss.

<sup>52</sup> Così il Presidente del Nord Reno-Vestfalia nel discorso di insediamento del 17 giugno 1946, riprodotto in G. Brüggemeier, *Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus*, vol. 2, Frankfurt am Main, 1979, p. 334 ss.



«come produrre» restava invece ancorato ai fondamenti che contraddistinguono il capitalismo: esso «può e deve essere affidato all'economia di mercato, che presumibilmente si muoverà in modo sensato e proficuo fondandosi sulla libera concorrenza»<sup>53</sup>.

Si prevedevano però due istituti destinati a democratizzare le scelte assunte a livello di singola unità produttiva: la codeterminazione (*Mitbestimmung*), ovvero la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, e la socializzazione (*Sozialisierung*), ovvero il coinvolgimento nei processi decisionali dei portatori di interessi coinvolti dall'esito di quel processo, dai consumatori ai cittadini in genere. Di qui la sottolineatura che la socializzazione era cosa ben diversa dalla statalizzazione (*Verstaatlichung*), ovvero dalla mera sostituzione della proprietà privata con la proprietà pubblica, quest'ultima incapace di contrastare l'accumulazione come finalità dell'attività produttiva e l'autoritarismo nella gestione dell'impresa<sup>54</sup>.

Peraltro la democrazia economica non incontrò il favore delle forze di occupazione, intenzionate, all'alba della guerra fredda, a imporre per la Germania modelli economici in cui fosse marcato il rifiuto di soluzioni di ispirazione socialista o collettivista. Si tollerò solamente la codeterminazione, che dissociata dalla pianificazione e dalla socializzazione si trasformava in uno strumento di pacificazione sociale, di sterilizzazione del conflitto tra capitale e lavoro<sup>55</sup>.

Si ricava anche da qui l'essenza neoliberale della costituzione economica tedesca, i cui fautori invocavano come sappiamo la polverizzazione del potere economico. A questa si poteva rinunciare solo per avallare soluzioni funzionali a irreggimentare la forza lavoro, a costringerla entro forme di forzata pacificazione sociale. Altrimenti detto, l'individuo doveva trovarsi solo di fronte al mercato, esattamente come nella società borghese si trovava solo di fronte allo Stato. Per rendere così gli operatori economici incapaci di comportamenti diversi dalla mera reazione au-

<sup>53</sup> A. Arndt, *Planwirtschaft. Erwiderung auf den Aufsatz von Prof. Dr. Franz Böhm über die Bedeutung der Wirtschaftsordnung für die politische Verfassung*, in *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, p. 169 ss.

<sup>54</sup> A. Somma, *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2011, p. 474 ss.

<sup>55</sup> A. Somma, *Giustizia o pacificazione sociale? La codeterminazione nello scontro tra modelli di capitalismo*, in *Politica del diritto*, 2015, p. 563 ss.

tomatica agli stimoli del mercato: come fu detto esplicitamente da parte dei neoliberali nelle polemiche contro la democrazia economica<sup>56</sup>.

## 7. L'Unione europea come dispositivo neoliberale

Al prevalere dell'ordoliberalismo sulla democrazia economica contribuì in modo decisivo una imponente campagna di marketing politico, comprendente anche l'utilizzo dell'espressione «economia sociale di mercato» per indicare il modello sponsorizzato dagli ordoliberali.

L'espressione venne coniata da Alfred Müller-Armack<sup>57</sup>, e scelta per la sua distanza dal linguaggio utilizzato nel corso dell'esperienza nazionalsocialista, con la quale gli ordoliberali erano ampiamente compromessi. Inoltre il riferimento al sociale sembra alludere a un non meglio definito capitalismo dal volto umano, mentre vuole più semplicemente indicare che il mercato è un'istituzione sociale in quanto tale<sup>58</sup>, cui destinare correttivi solo nella misura necessaria e sufficiente a produrre pacificazione sociale<sup>59</sup>. Tanto che Friedrich von Hayek ebbe a osservare: «non mi piace questo uso anche se per il suo tramite i mie amici tedeschi sono apparentemente riusciti a rendere accettabile a contesti più ampi il tipo di ordine sociale per il quale mi adopero»<sup>60</sup>.

Si può peraltro ritenere superata ogni ambiguità, dal momento che lo stesso legislatore tedesco si è premurato di chiarire cosa si intende con «economia sociale di mercato». Poco prima della Riunificazione venne infatti concluso il Trattato sull'unione monetaria, economica e sociale tra le due Germanie, dove si esplicitano i fondamenti di quell'unione. E tra questi campeggia proprio l'economia sociale di mercato, definita come l'ordine economico fondato su «proprietà privata, libera concorrenza, libera formazione dei prezzi, e circolazione fundamentalmente libera di lavoro, capitali, beni e servizi»<sup>61</sup>.

---

<sup>56</sup> F. Böhm, *Die Bedeutung der Wirtschaftsordnung für die politische Verfassung*, cit.

<sup>57</sup> Come rivendicato dal diretto interessato: A. Müller-Armack, Voce *Soziale Marktwirtschaft*, in *Handwörterbuch der Sozialwissenschaften*, vol. 9, Stuttgart, 1956, p. 392.

<sup>58</sup> H. Krüger, *Allgemeine Staatslehre*, Stuttgart, 1964, p. 572 ss.

<sup>59</sup> R. Blum, *Soziale Marktwirtschaft. Wirtschaftspolitik zwischen Neoliberalismus und Ordoliberalismus*, Tübingen, 1969, p. 130 ss.

<sup>60</sup> F.A. von Hayek, *Law Legislation and Liberty*, vol. 2 (*The Mirage of Social Justice*), Chicago e London, 1976, p. 180.

<sup>61</sup> Art. 1 *Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen*

Non stupisce dunque se l'economia sociale di mercato viene menzionata tra le disposizioni di apertura del Trattato sull'Unione europea, laddove si enunciano le sue finalità, oltretutto con l'aggiunta dell'inciso «fortemente competitiva» (art. 3). Ciò si deve al Trattato di Lisbona, che nel contempo ha eliminato il riferimento all'«economia di mercato aperta e in libera concorrenza», inducendo molti a ritenere che l'Unione avesse con ciò inteso mediare tra istanze neoliberali e non meglio definite istanze sociali. Come sappiamo si tratta però dell'effetto voluto di un'espressione scelta per la sua ambiguità, incapace di occultare il carattere intimamente neoliberale della costruzione europea: anche e soprattutto per la pervicacia con cui si adopera per spoliticizzare il mercato e sterilizzare il conflitto sociale.

Nel merito è centrale una vicenda menzionata nella definizione di economia sociale di mercato fornita dal legislatore tedesco: la libera circolazione di capitali. Quest'ultima, pur presente sin dall'inizio nei Trattati europei, è stata promossa solo nel corso degli anni Ottanta in quanto misura propedeutica al percorso che ha condotto alla moneta unica. Non a caso: se i capitali circolano liberamente, gli Stati sono costretti a ingaggiare una competizione al ribasso finalizzata ad attirare investitori stranieri, ai quali si offriranno una riduzione della pressione fiscale sulle imprese e rapporti di lavoro svalutati e precarizzati<sup>62</sup>. A queste condizioni l'entità dei salari, inclusi quello indiretto rappresentato dal welfare e quello differito coincidente con la pensione, diviene insufficiente a sostenere i consumi interni, il che alimenta livelli elevati di disoccupazione: situazione nella quale la conflittualità nei rapporti tra capitale e lavoro risulta fortemente depotenziata. Il tutto, come abbiamo detto, collegato al percorso verso la moneta unica, che del resto persegue anch'essa il fine di impedire politiche di sostegno alla domanda e dunque di incentivare la moderazione salariale<sup>63</sup>.

È peraltro il complesso delle politiche europee a muovere in questa direzione, prime fra tutte quelle volte a degradare la relazione di lavoro a relazione di mercato qualsiasi. Il tutto promosso anche attraverso modalità irrituali di uniformazione dei diritti nazionali, come

---

*der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik* del 18 maggio 1990.

<sup>62</sup> M. Pianta, *L'Europa della finanza*, in *Parolechiave*, 2012, 48, p. 103 ss.

<sup>63</sup> A. Somma, *Quando l'Europa tradì se stessa. E come continua a tradirsi nonostante la pandemia*, Roma e Bari, 2021.

in particolare quelle indotte dall'assistenza finanziaria condizionata ai Paesi fortemente indebitati<sup>64</sup>. Tra le condizioni, infatti, ricorre costantemente l'impegno a ripristinare più elevati livelli di libertà contrattuale in materia lavoristica, utili fra l'altro a rimuovere gli ostacoli alla flessibilizzazione e precarizzazione del rapporto. Segue poi l'indicazione per cui occorre incidere sul sistema delle relazioni industriali al fine di limitare il potere dei sindacati dei lavoratori, ad esempio promuovendo la possibilità per gli accordi a livello territoriale o di singola impresa di derogare agli accordi conclusi a livello centrale<sup>65</sup>.

Da notare anche gli impegni a incentivare la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, misura capace di indurre cooperazione e collaborazione tra capitale e lavoro, che come sappiamo viene da tempo promossa come efficace strumento di pacificazione sociale. Giacché, come sottolineato dagli ordoliberali in continuità con chi rileva come la partecipazione agli utili contribuisce a sterilizzare gli effetti di una riscoperta della società, «colui che risponde con il proprio patrimonio, che partecipa alle perdite e agli utili, ha legami psicologici con il mercato, con le sue necessità e le sue indicazioni»<sup>66</sup>.

## 8. Segue: una storia di successo

Rientra appieno nello schema del mercato delle riforme anche la reazione europea alla crisi economica provocata dalla pandemia da Covid-19, che pure viene celebrata come il segno tangibile di una inversione di tendenza: quella che avrebbe finalmente condotto la costruzione europea a intraprendere la strada di una unione più stretta, in quanto tale attenta alla sua dimensione sociale e meno concentrata su quella economica<sup>67</sup>. Questo si dice pensando in particolare alla circostanza per cui le somme stanziare per la ripresa, quelle raccolte nello strumento finanziario denominato *Next generation Eu*, si sono ottenute ricorrendo a prestiti dai mercati finanziari e dunque contraendo un debito comune<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> Ai sensi dell'art. 136 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>65</sup> A. Somma, *Europa a due velocità. Postpolitica dell'Unione europea*, Reggio Emilia, 2017, p. 161 ss.

<sup>66</sup> F. Böhm, *Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Arbeiter im Betrieb*, in *Ordo*, 4, 1951, p. 242.

<sup>67</sup> Al proposito O. Chessa, *La governance economica europea dalla moneta unica all'emergenza pandemica*, in *Lavoro e diritto*, 2020, p. 409 ss.

<sup>68</sup> Ad es. Martinelli *La risposta dell'Unione europea alla pandemia Covid-19*, in *Quaderni di*

È peraltro agevole dimostrare che la filosofia di fondo che ha ispirato le misure adottate per fronteggiare la crisi del debito sovrano è la medesima posta alla base del *Next Generation Eu*. Gli indizi che portano a una simile conclusione sono numerosi, ma fra tutti spiccano le condizionalità collegate all'assistenza finanziaria nell'ambito del più cospicuo tra i fondi di cui esso si compone: il *Recovery and resilience facility* o Dispositivo di ripresa e resilienza<sup>69</sup>.

Le condizionalità sono innanzi tutto quelle derivanti dall'indicazione per cui l'impiego delle somme erogate, da illustrare in Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (Pnrr), deve «contribuire ad affrontare in modo efficace le raccomandazioni» formulate «nel contesto del semestre europeo»<sup>70</sup>. Come si sa, quest'ultimo è infatti una complessa procedura volta a imporre uno stretto coordinamento delle politiche fiscali e di bilancio dei Paesi membri e soprattutto a piegarle all'ortodossia neoliberale<sup>71</sup>.

Se possibile più insidiose sono le condizionalità elencate nei Piani nazionali di ripresa e resilienza direttamente concordate dagli esecutivi con le autorità europee, che la prassi ha mostrato potersi estendere oltre il perimetro tracciato dalle indicazioni formulate in sede di semestre europeo. Questo almeno si ricava dal piano italiano, così come dalla decisione del Consiglio Ue concernente la sua approvazione e al relativo allegato<sup>72</sup>.

La verità è che l'Unione europea, diversamente da quanto sostenuto da coloro i quali discorrono di un incipiente cambiamento di rotta, non è una costruzione incompiuta: la cessione di sovranità monetaria non costituisce il preludio di una messa in comune delle politiche fi-

---

scienza politica, 2021, p. 199 ss.

<sup>69</sup> Per tutti J.M. Porras Ramírez, *Eu Next Generation-Europe's Recovery and Resilience Plan: A Revolution in Economic Governance of Eu?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2021, p. 821 ss.

<sup>70</sup> *Regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza* del 12 febbraio 2021, 2021/241/Ue

<sup>71</sup> Ad es. S. Piattoni, *La qualità democratica del Semestre europeo*, in *Rivista italiana di politiche pubbliche*, 2020, p. 187 ss.

<sup>72</sup> Rispettivamente *Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia* 10160/21 del 6 luglio 2021, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-INIT/it/pdf>, e *Allegato riveduto della Decisione del consiglio relativa all'approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*, 10160/21 Add 1 Rev 2 dell'8 luglio 2021, <https://www.camera.it/temiap/2021/07/13/OCD177-5010.pdf>. Il Piano ha successivamente subito modifiche, tuttavia irrilevanti ai nostri fini.

scali e di bilancio, come pure si sosteneva nei primi anni di vita della Comunità economica europea<sup>73</sup>. L'attuale assetto è invero ispirato a un modello di federalismo ben preciso: quello teorizzato da Friedrich von Hayek fin dalla conclusione degli anni Trenta del secolo scorso, nell'ambito di un acceso dibattito sulle ragioni della guerra come espressione immanente dell'ordine internazionale.

L'economista austriaco muoveva dal medesimo assunto messo al centro delle riflessioni condotte su un celeberrimo contributo di Immanuel Kant: che la sovranità nazionale era un catalizzatore di conflitti e che solo la dimensione federale avrebbe potuto «assicurare la pace». Questa dimensione non doveva però riprodurre le dinamiche tipiche della statualità, e per questo occorreva riconoscerle le sole prerogative necessarie e sufficienti a realizzare una «unione economica»<sup>74</sup>.

Nel merito von Hayek non si concentrava più di tanto sull'architettura istituzionale da adottare. Si soffermava però in modo diffuso su quanto reputava un compito fondamentale della federazione, ovvero l'eliminazione di ogni ostacolo alla libera circolazione dei fattori produttivi in quanto espediente attraverso cui ottenere la moderazione fiscale degli Stati membri: una pressione fiscale elevata «spingerebbe il capitale e il lavoro da qualche altra parte». La libera circolazione consentiva insomma di spolicizzare e dunque pacificare l'ordine economico, dal momento che sottraeva alle «organizzazioni nazionali, siano esse sindacati, cartelli od organizzazioni professionali», il «potere di controllare l'offerta di loro servizi e beni». Di più: se lo Stato nazionale alimentava «solidarietà d'interessi tra tutti i suoi abitanti», la federazione impediva legami di «simpatia nei confronti del vicino», tanto che diventavano impraticabili «persino le misure legislative come le limitazioni delle ore di lavoro o il sussidio obbligatorio di disoccupazione»<sup>75</sup>.

Altrimenti detto, von Hayek evidenzia come la dimensione nazionale non sia solo alla base del conflitto tra Stati, bensì anche del conflitto redistributivo, che si può impedire solo edificando un ordine economico nel quale i prezzi si formino per il solo effetto del libero incontro di domanda e offerta: un ordine nel quale «le varie comunità d'interesse si so-

---

<sup>73</sup> E. Tigery, *Ambitions et difficultés d'une politique monétaire commune*, in *Revue du marché commun*, 1968, p. 161.

<sup>74</sup> F. von Hayek, *Le condizioni economiche del federalismo tra Stati* (1939), Soveria Mannelli, 2016, p. 54 ss.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 58 ss.

vrappongano territorialmente e non si identifichino mai a lungo con gli abitanti di una particolare regione»<sup>76</sup>. Di qui il perimetro delle prerogative federali, chiamate a edificare un ordine politico che faccia «a meno delle identità collettive» o in alternativa che renda «l'individualismo competitivo l'unica identità collettiva possibile»<sup>77</sup>. Attribuendo ai pubblici poteri il solo raggio di azione necessario e sufficiente a produrre un ordine economico impermeabile a qualsiasi intervento capace di mettere a rischio la riduzione dell'inclusione sociale a inclusione nel mercato.

## 9. Per la ripoliticizzazione del mercato

Ma torniamo alla crisi del debito sovrano. Non è un caso se l'assistenza finanziaria condizionata ha interessato soprattutto Paesi che hanno conosciuto il fascismo, a prescindere dal momento in cui è stata rovesciata la dittatura: l'Italia, dove ciò è avvenuto alla conclusione del secondo conflitto mondiale, la Grecia, il Portogallo e la Spagna, che si sono liberati a metà anni Settanta. Sono infatti i Paesi del costituzionalismo antifascista, che possiamo in prima battuta definire attraverso le parole utilizzate in una pubblicazione di J.P. Morgan, il colosso finanziario statunitense tra i principali responsabili della crisi dei mutui *subprime*. Lì si criticano le costituzioni di quei Paesi perché recano tracce indelebili della «forza politica che i partiti della sinistra hanno acquisito dopo la sconfitta del fascismo»: tengono in elevata considerazione la tutela dei diritti dei lavoratori e rispettano «il diritto di protestare se si impongono cambiamenti invisibili allo *status quo*»<sup>78</sup>.

La tutela dei diritti dei lavoratori è coerente con l'opzione per una disciplina dell'ordine economico concepita per promuovere la piena occupazione e dunque votato a produrre una spirale virtuosa: quella per cui il sostegno della domanda genera un aumento dei consumi e questo determina a sua volta un incremento dei livelli occupazionali<sup>79</sup>. La spirale alimenta infatti il potere contrattuale dei lavoratori, mortificato invece dalle politiche attente alla stabilità dei prezzi: come quelle favorite dal livello europeo, come sappiamo proprio

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 58 s.

<sup>77</sup> G. Preterossi, *Residui, persistenze, illusioni: il fallimento politico del globalismo*, in *Scienza e politica*, 2017, p. 113.

<sup>78</sup> J.P. Morgan, *The Euro Area Adjustment: About Halfway There*, [www.europe-solidarity.eu/documents/ES1\\_euro-area-adjustment.pdf](http://www.europe-solidarity.eu/documents/ES1_euro-area-adjustment.pdf) (p. 12).

<sup>79</sup> A. Barba e M. Pivetti, *La scomparsa della sinistra in Europa*, Reggio Emilia, 2016, p. 51 ss.

per contrastare quel potere e sterilizzare così il conflitto sociale. Ecco perché il costituzionalismo antifascista richiama in modo esplicito le politiche di piena occupazione, corollario della scelta di collocare il lavoro al centro del patto di cittadinanza: quello per cui il concorso al progresso materiale o spirituale della società assicura l'accesso al «pacco standard di beni e servizi il cui possesso» rende il lavoratore «un cittadino nella pienezza delle sue prerogative»<sup>80</sup>.

Tipico del costituzionalismo antifascista non è solo la promozione della piena occupazione: il patto di cittadinanza è assistito anche da una valorizzazione del conflitto sociale. Il che avviene innanzi tutto attraverso la codificazione del principio di parità sostanziale, tale in quanto assistito da un dovere dei pubblici poteri di rimuovere gli ostacoli alla sua realizzazione: fuori dal mercato con gli strumenti dello Stato sociale, ma anche nel mercato attraverso il bilanciamento della debolezza sociale con la forza giuridica. Il tutto sottratto al meccanismo per cui si forniscono prestazioni sociali in cambio della rinuncia alla lotta politica, motivo per cui la promozione della parità sostanziale ben può essere rappresentata come redistribuzione delle armi del conflitto sociale<sup>81</sup>.

Insomma, il fascismo ha azzerato le libertà politiche per riformare quelle economiche, e proprio per questo il suo riaffacciarsi sulla scena non può essere impedito dal solo riconoscimento della democrazia politica. Occorre che si affermi anche la democrazia economica, ovvero che lo Stato disciplini il mercato non tanto per rimediare ai fallimenti di quest'ultimo, quanto per promuovere l'emancipazione della persona se del caso contro il mercato: per alimentare una visione integrale dei diritti fondamentali come «diritti di partecipazione»<sup>82</sup>. Occorre cioè che l'ordine proprietario non rappresenti uno sfondo indiscutibile, sottratto alle dinamiche democratiche: un ordine che il circuito della politica deve limitarsi a presidiare senza poterlo mettere in discussione.

Da questo punto di vista il contrasto con il modello ordoliberalo o neoliberalo non potrebbe essere più stridente. Quest'ultimo mira a spolicizzare il mercato e in tale prospettiva a polverizzare il potere

---

<sup>80</sup> U. Romagnoli, *Autonomia e subordinazione del diritto del lavoro*, in *Lavoro e diritto*, 2016, p. 568.

<sup>81</sup> A. Somma, *Abolire il lavoro povero. Per la buona e piena occupazione*, Roma e Bari, 2024, p. 12 ss.

<sup>82</sup> Per questa immagine i riferimenti sono lontani nel tempo: cfr. W. Abendroth, *Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates*, in *Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer*, 1954, p. 85 ss.



economico al fine di indurre i suoi operatori a tenere comportamenti che costituiscono mere reazioni automatiche agli stimoli del mercato. Nella democrazia economica, al contrario, le concentrazioni di potere si combattono con lo sviluppo di contropoteri: con la redistribuzione delle armi del conflitto sociale e dunque con la promozione, oltre che della mera partecipazione, anche dell'effettiva capacità di incidere sulle scelte circa le modalità di produzione e redistribuzione della ricchezza.